Trattativa diretta n. 6748850

Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SPECIFICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

Al fine di garantire l'utilizzo del software PHAST, senza soluzione di continuità, per attività di apprendimento nell'ambito dei rischi in caso di incidente industriale, la Struttura Semplice 03.04 Impianti Industriali ed Energia ha chiesto l'attivazione del rinnovo annuale della licenza n° S-14445 - comprensivo di manutenzione e costante aggiornamento del software - per la versione desktop tipo Dongle già attualmente in uso e nello specifico:

- Software :…… PHAST
- Opp Name: :…….. Arpa Piemonte (0412-4282) Phast Dongle License
- License Number (DNV Reference): .. License n° S-14445
- Dongle n° FLEXID=9-21E82AA3
- Maintenance period: …… 13/12/2026 to 12/12/2027

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Fontana Dirigente Responsabile del Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici – tel. 011/19680179 – email: marcfont@arpa.piemonte.it

Referente ARPA Piemonte: Dott. Fabio Pittarello - Via Pio VII, 9 10135 TORINO (TO) – tel. 011/19680201 – email: fabipitt@arpa.piemonte.it

Referente DNV Italy S.r.l.: Dott. Andrea Spessa - Via Energy Park, 14 - 20871 - Vimercate (MB) – tel. 039 689 9905 – email: andrea.spessa@dnv.com

IMPORTO TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA € 6.800,00

ART. 2 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, come indicato nel preventivo trasmesso a questa Agenzia (OPP-00484236_00 del 07/09/2026 - protocollo ARPA n. n.

75408 del 09/09/2026 - della ditta **DNV Italy S.r.l.** – Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - P.IVA IT07013490961

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici da compilare e sottoscrivere;
- Dichiarazione di conferma del Vs preventivo n. OPP-00484236_00_ del 07/09/2026 - protocollo ARPA n. n. 75408 del 09/09/2026
- Patto di integrità da sottoscrivere;
- Dichiarazione privacy da sottoscrivere per presa visione;
- Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari da compilare e sottoscrivere.

GARANZIE

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, in fase di ordinazione, sarà obbligato e a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, considerata la serietà e l'affidabilità della Vs. spettabile Ditta, nell'eventualità di un ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara, sarà facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in parola

ART. 3 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta dovrà procedere all'attivazione del rinnovo annuale della licenza e del servizio di manutenzione e costante aggiornamento del software, con supporto da remoto, **per un periodo di 12 mesi (dal 13/12/2026 al 12/12/2027)** presso la sede di Arpa Piemonte, come sotto precisato:

Magazzini riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi
TORINO (TO)	Via Pio VII, 9 – 10135 - Torino (TO) - Struttura Semplice 03.04 - Impianti Industriali ed Energia	9:00 - 12:30; 13.30 - 15.30

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Il documento di trasporto dovrà contenere:

- il numero della Trattativa Diretta MePa;
- codice CIG
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia

L'accettazione da parte dell'Agenzia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 4 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Controllo preliminare amministrativo

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando

l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

Controllo preliminare tecnico

La verifica tecnica sulla tipologia, qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale tecnico incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna.

Controllo tecnico di qualità

Di norma quanto acquistato non viene immediatamente utilizzato, pertanto l'Agenzia si riserva un ulteriore periodo di tempo, che non può eccedere i 365 giorni, per verificare che la qualità del prodotto offerto sia conforme a quanto prospettato in fase di gara.

Tale controllo è da considerarsi "termine per l'accertamento tecnico della conformità della merce".

La merce non accettata per non conformità riscontrata resterà a disposizione della Ditta affidataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 10 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta affidataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione della penali previste all'art. 8 delle presenti condizioni particolari di fornitura.

ART. 5 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura dei beni.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

1) *il codice univoco dell'Agenzia* ***UFUD7K***
2) *il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)*
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
4) il numero della **Trattativa Diretta MePa;**
5) il numero e la data del D.D.T
6) **L'indicazione della struttura competente alla liquidazione la quale deve corrispondere alla sede di consegna come di seguito indicato:**

Sede di consegna	Indirizzo	Struttura liquidante
TORINO (TO) **Riferimento per consegna merce:** Dott. Fabio Pittarello - Via Pio VII, 9 10135 TORINO (TO) – tel. 011/19680201 – email: fabipitt@arpa.piemonte.it	Via Pio VII, 9 – 10135 - Torino (TO) - Struttura Semplice 03.04 - Impianti Industriali ed Energia	Struttura liquidante **Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici**

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014)

Applicazione ad Arpa Piemonte delle norme relative al c.d. "*Split Payment*" (art. 17 ter. D.P.R 633/72) in seguito all'adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 201**7**

Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'annotazione "scissione pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**
La liquidazione delle fatture avverrà previa positivo controllo preliminare tecnico, come definito dal precedente art. 5.
Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione.

ART. 7 – PENALI
Concetto di inadempimento
L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.
Contestazione dell'adempimento
L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici della stazione appaltante, verrà formalmente contestato.
L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione della PEC.
Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.
Penalità
Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto del Me.PA, è prevista, ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la seguente penalità aggiuntiva in caso di ritardo delle tempistiche previste: 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo previsto.
La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione degli stessi nei termini previsti sarà considerata "mancata consegna" e si procederà all'applicazione delle penali nella misura indicata dal precedente capoverso.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non fosse sufficientemente capiente, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Qualora le penali assegnate superino complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza,

all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli 122,123 e 124 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 9 VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 36/2023 con determinazione Dirigenziale n. 45 del 29/01/2025 ad oggetto: "Individuazione campione per le verifiche dei requisiti di partecipazione e qualificazione ai sensi art. 52 del D.Lgs 36/2023" è stato stabilito, per l'anno 2025, di effettuare i controlli, circa i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nella percentuale del 10% delle procedure aggiudicate nel mese precedente del valore inferiore a 40.000 euro dalla Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Il campione sarà sorteggiato in modalità casuale con arrotondamento all'unità superiore tra le procedure aggiudicate nel mese successivo, con le modalità di cui alla determinazione citata e pubblicata sul sito internet di questa Agenzia al seguente indirizzo https://bandi.arpa.piemonte.it/regolamenti-modelli.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024) ed alla normativa vigente in materia.

ART. 11 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 13 – CLAUSOLA FINALE
Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 14 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014**:**

1. "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
2. "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2026-2028 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-generali-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2026-2028" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.
4. L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

Il DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
(Dott. MASSIMO BOASSO)

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 12/11/2026 11:46:04